SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1967

(51ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente BANFI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Ammissioni alla verificazione metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri » **(1834-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 579, 581
FRANCAVILLA 580
MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 580
VECELLIO, *relatore* 580
VERONESI 580

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Banfi, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Carubia, Cerreti, Forma, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Mammucari, Molinari, Mongelli, Moro, Perugini, Ponte, Secci, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Malfatti.

MONGELLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ammissioni alla verificazione metrica delle misure per oli minerali in genere ed altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri » (1834-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammissioni alla verificazione metrica delle misure per oli minerali in genere ed altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V E C E L L I O , *relatore*. Sul provvedimento che torna all'esame della nostra Commissione, il vostro relatore aveva espresso, in data 12 ottobre 1966, il suo parere favorevole all'accoglimento.

Le modifiche apportate dalla Camera al testo da noi allora approvato danno modo di rilevare quanto siano formalistiche le nostre procedure. Gli emendamenti, infatti, che si riferiscono agli articoli, 3, ultimo comma, e 5, primo comma, riguardano l'ulteriore specificazione « e dell'artigianato » nella denominazione del Ministero dell'industria e del commercio; penso che tale modifica si sarebbe potuta apportare anche in sede di coordinamento. Rilevo, poi, nell'ultimo comma dell'articolo 3 modificato dalla Camera un errore che ritengo peraltro sia soltanto di trascrizione: anzichè « detta distanza », come risulta nel testo da noi approvato, e scritto « detta istanza ».

Non vorrei aggiungere altro, sembrandomi di avere dettagliatamente esaminato il testo del provvedimento e la sostanza della materia in esso considerata quando il disegno di legge fu per la prima volta sottoposto alla nostra Commissione. Mi limito a riferire ora alcuni ulteriori elementi da me acquisiti sull'argomento trattato dal disegno di legge.

Il parco circolante di autobotti chilolitrate di società petrolifere e private si può stimare in circa 2.000 veicoli.

L'utilità di impiegare scomparti da 5.000 litri su questi veicoli è data dal risparmio notevole di tara a vantaggio della portata fiscale. Per esempio: 10.000 litri di capacità di un'autobotte anzichè essere formati da 5 o 10 scomparti, a seconda che siano tutti da 2.000 o da 1.000 litri, possono essere formati da 2 scomparti da 5.000 litri cadauno. Occorre tenere presente che ogni scomparto richiede accessori per un peso di circa 200 chilogrammi. Il risparmio in tara è quindi dato dalla riduzione del numero degli scomparti per i 200 chilogrammi di cui sopra.

Occorre considerare inoltre che i veicoli italiani sono penalizzati come portata rispetto agli equivalenti veicoli degli altri Paesi di Europa, per cui risulta logico che sia atteso il provvedimento che ammette l'uso degli scomparti da 5.000 litri.

Vanno tenuti presenti inoltre i risparmi operativi che si hanno con questi grossi scomparti, risparmi derivanti per esempio dalla riduzione dei tempi di carico e scarico dell'autobotte, dal minor costo di manutenzione degli scomparti, eccetera.

All'estero comunemente si adottano scomparti che arrivano a 1.500, 2.000 galloni, pari a circa 5.000, 7.000 litri. In considerazione dell'aumentato volume delle vendite di carburanti, non risulta più necessario fare un numero elevato di scarichi per ogni viaggio, ma un limitatissimo numero di scarichi che può quindi giustificare l'impiego di scomparti da 5.000 litri.

Concludo proponendo l'accoglimento delle modifiche apportate dalla Camera.

V E R O N E S I . Mi permetto di far rilevare che al primo comma dell'articolo 5 è stata apportata una modifica che non è solamente formale. Si tratta dell'aggiunta delle parole « o in corso di installazione » dopo le altre « a condizione che risultino installati in opera ». Tale aggiunta è stata apportata perchè vi sarebbero delle situazioni transitorie delle quali bisogna tener conto.

V E C E L L I O , *relatore*. Si tratta di una questione sulla quale già ci eravamo soffermati in sede di prima lettura del disegno di legge; la modifica era nello spirito della mia relazione.

F R A N C A V I L L A . Vorrei osservare che modifiche relative alla denominazione del Ministero dell'industria non dovrebbero più provocare il rinvio da un ramo all'altro del Parlamento di un disegno di legge.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Debbo dire che nella Commissione industria della Camera in tanto sono stati proposti gli emendamenti formali in quanto era stato presentato ed approvato un emendamento sostanziale. Poichè il provvedimento sarebbe comunque tornato al Senato per l'approvazione della modifica sostanziale, si

è ritenuto di apportare anche la modifca formale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse o mobili, destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.

Art. 2.

Le caratteristiche delle misure e le modalità per la loro verificazione e legalizzazione sono stabilite, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

Do lettura dell'articolo 3, al quale la Camera dei deputati ha apportato modificazioni nell'ultimo comma:

Art. 3.

Nelle verificazioni prima e periodica delle misure destinate all'impiego nei rapporti con terzi sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in più quanto in meno:

NOME DELLE MISURE	TOLLERANZA
cinque chilolitri	15 litri
dieci chilolitri	25 »
venti chilolitri	50 »
venticinque chilolitri	50 »
cinquanta chilolitri	100 »
cento chilolitri	200 »

Nella verificazione prima e periodica delle misure riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, di grande portata, sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in più quanto in meno:

NOME DELLE MISURE	TOLLERANZA
cinque chilolitri	2 litri
dieci chilolitri	4 »
venti chilolitri	8 »
venticinque chilolitri	10 »
cinquanta chilolitri	20 »
cento chilolitri	40 »

La capacità delle misure si intende determinata alla temperatura di 15°C ed è segnalata da una linea di fiducia. La linea di fiducia deve essere integrata con una scala graduata con suddivisioni in più e in meno, tale da indicare complessivamente volumi di liquido non inferiori a un centesimo della capacità totale.

Ciascun intervallo della graduazione deve corrispondere a un volume uguale o inferiore a quello della tolleranza ammessa, ferma restando l'osservanza della norma di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

La distanza minima tra due tratti contigui della graduazione sarà stabilita con decreti del Ministro dell'industria, commercio e artigianato da emanare, caso per caso, ai sensi dell'articolo 2, in relazione all'uso cui ciascun tipo di misura è destinata e alla capacità di essa; detta distanza, tuttavia, dovrà essere tale che a un dislivello di un millimetro corrispondano volumi non superiori a un litro per le misure fino a 50 chilolitri o di due litri per le misure di 100 chilolitri

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il quinto comma dell'articolo, modificato dalla Camera dei deputati

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Per la verificazione prima sono dovuti i seguenti diritti:

Per la capacità di cinque chilolitri	L.	10.000
Per la capacità di dieci chilolitri	»	20.000
Per la capacità di venti chilolitri	L.	40.000
Per la capacità di venticinque chilolitri	»	45.000
Per la capacità di cinquanta chilolitri	»	90.000
Per la capacità di cento chilolitri	»	180.000
Per le misure di cui all'articolo 5, per ogni chilolitro di capacità	»	2.000

Do lettura dell'articolo 5, modificato dalla Camera dei deputati nel suo primo comma:

Art. 5.

Per la durata di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi alla verificazione prima, con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, serbatoi di misura aventi capacità diverse da quelle indicate dalla presente legge, a condizione che risultino installati in opera o in corso di installazione da epoca anteriore alla data stessa e che le caratteristiche di essi siano riconosciute tali da soddisfare alle prescrizioni di cui all'articolo 3.

Detti serbatoi di misura saranno ammessi alla verificazione periodica per cinque bienni, oltre quello in cui è avvenuta la verificazione prima. Trascorso tale periodo non potranno essere usati come misure.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari